

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
TRA I DIPENDENTI COMUNALI CHE ESPLICANO  
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE ( ART.  
18 DELLA LEGGE N. 109/94 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Giunta n. 20 dell'8.3.2004

## **Regolamento per la ripartizione degli incentivi tra i dipendenti comunali che esplicano attività di progettazione e pianificazione ( art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni )**

Premesso che con propria deliberazione di Giunta n. 42 del 27/3/2000, era stato approvato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94, il regolamento per la ripartizione fra i dipendenti comunali di ruolo che esercitano attività di progettazione di opere e lavori pubblici, dell'1,5% dell'importo posto a base di gara, nonché, per coloro che si occupano di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata, del 50% della tariffa professionale per ingegneri e architetti, approvata con legge 2.3.1949, n. 143 e successiva Circolare Ministero LL.PP. 1.12.1969, n. 6679;

Dato atto che con la Legge n. 350/2003 le aliquote di ripartizione degli incentivi, è stata incrementata di mezzo punto percentuale (da 1,5% a 2%) la somma dell'incentivo dovuto per l'attività di progettazione, calcolato in rapporto all'importo delle opere o dei lavori posto a base di gara e lasciando inalterato invece, l'aliquota per l'attività di pianificazione al 30% della tariffa professionale;

Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento dell'aliquota percentuale per la ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti comunali che esplicano attività di progettazione e pianificazione;

Individuato quali opere o lavori pubblici rientrino nell'attività di progettazione, ovvero quali attività di pianificazione siano assoggettate o meno all'applicazione degli incentivi:

- ***lavori ed opere pubbliche***

la progettazione deve concretizzarsi in una o più delle attività elencate all'art. 2 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzate alla:

- costruzione
  - demolizione
  - recupero
  - ristrutturazione
  - restauro
  - manutenzione
  - presidio e difesa ambientale
  - ingegneria naturalistica
- di opere ed impianti

- ***urbanistica***

l'attività di pianificazione, comunque denominata, ricomprende, a titolo esemplificativo:

*1. piani generali:*

- 1.1 piano territoriale di coordinamento
- 1.2 piano regolatore generale e/o varianti generali, semplificate, ecc.
- 1.3 piani di settore (colore, trasporti, mobilità, servizi, ecc.)

1.4 norme di attuazione del piano regolatore generale e regolamento edilizio

2. *piani attuativi*

2.1 piani particolareggiati e di zona

2.2 piani di lottizzazione (lottizzazioni d'ufficio)

Dato atto che, per quanto sopra, occorre individuare, volta per volta, il personale dell'Ufficio Tecnico e le relative figure professionali che espletano le funzioni relative all'esecuzione di un'opera pubblica ed alla redazione di un atto di pianificazione;

Dato atto altresì, che si devono individuare le quote spettanti alle singole figure professionali e le modalità per la liquidazione delle singole spettanze;

Con il seguente atto si stabilisce:

**ART. 1:** Le somme di cui all'2% (esecuzione di opere pubbliche) e di cui al 30% della tariffa professionale (redazione di atti di pianificazione), oggetto del presente regolamento, sono da intendersi comprensive degli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

**ART. 2: Individuazione degli aventi diritto all'2% per l'esecuzione di opere pubbliche:**

- a) Responsabile unico del procedimento;
- b) Progettista/i;
- c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- e) Direttore lavori;
- f) Collaudatore;
- g) Collaboratori ed assistenti alla direzione lavori;

**ART. 3: Individuazione degli aventi diritto al 30% della tariffa professionale per redazione di atti di pianificazione:**

- a) Responsabile unico del procedimento;
- b) Progettista/i;
- c) Collaboratori;

**ART.4: Individuazione della quota spettante per la ripartizione dell'2%:**

La ripartizione della quota dell'2%, relativa all'esecuzione di un'opera pubblica è, di regola, la seguente:

- a) Responsabile unico del procedimento: da 1 a 20% max;
- b) Progettista/i: da 40 a 90% max;
- c) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 1 a 10% max;
- d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: da 1 a 20% max;
- e) Direttore lavori: da 30 a 60% max;

- f) Collaudatore ( o direttore lavori che emette il certificato di regolare esecuzione delle opere, costituente collaudo ai sensi di legge): da 0 a 2% max;
- g) Collaboratori ed assistenti alla progettazione e direzione lavori: da 0 a 45% max;

**ART.5: Individuazione della quota spettante per la ripartizione del 30% della tariffa professionale per redazione di atti di pianificazione:**

- a) Responsabile unico del procedimento: da 1 a 10% max;
- b) Progettista/i: da 40 a 90% max;
- c) Collaboratori alla stesura di atti di pianificazione: da 0 a 40% max;

**ART.6:** Il Responsabile unico del procedimento, per ogni singola opera pubblica o atto di pianificazione, per il quale sono state completamente espletate le relative mansioni dal personale interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, una volta approvato il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ( per opere pubbliche ) o l'atto di pianificazione, procederà alla redazione di una apposita scheda che sarà alla base del successivo atto di liquidazione da parte del competente Dirigente dell'Area Tecnica, contenente i seguenti dati:

1. oggetto dell'opera o atto di pianificazione;
2. importo lavori a base d'asta o importo dedotto dalla tariffa professionale;
3. importo relativo all'2% ( per esecuzione di OO.PP) ed al 30% della tariffa professionale ( per atti di pianificazione) di cui all'art. 13, comma 4, punti 1 e 2, della L. 144 del 17/05/99;
4. intervento dell'imputazione di spesa complessiva;
5. atto di approvazione del certificato di collaudo/ di regolare esecuzione o dell'atto di pianificazione;
6. indicazione di tutti gli aventi diritto alla ripartizione delle quote, come esplicitate e nei limiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

**ART. 7:** La liquidazione dell'2% e del 30% della tariffa professionale, avverrà con atto del Dirigente dell'Area Tecnica , sulla base della scheda di cui al precedente art. 6.